

Committente: Comune di Cadelbosco di Sotto

Immobile: Locali adibiti a "BAR" siti nel complesso di proprietà comunale ospitante il "Bocciodromo" in Via Galileo Galilei n° 15

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA SULLA SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (nel rispetto dei criteri e prescrizioni di cui al D.M. 17/12/1992 n°564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande").

Io Sottoscritto ARCH. EMILIANO MAGNANI, nato a Guastalla (R.E.) il 09/02/1974 e residente in Guastalla (R.E.) Viale Cappuccini n° 35/4, C.F. MGNMLN74B09E253G, Libero Professionista con studio in Guastalla (R.E.) Via Gonzaga n° 8, iscritto al n° 468 dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia, avendo ricevuto incarico con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'UNIONE TERRA DI MEZZO n°188 del 11/04/2021 di eseguire la verifica dei requisiti richiesti per la sorvegliabilità dei locali destinati a "Bar" e siti in Comune di Cadelbosco, Via Galileo Galilei n°15, espletati gli opportuni sopralluoghi ed appurate le caratteristiche dei luoghi

ATTESTO

che i locali analizzati, destinati all'attività di somministrazione alimenti e bevande, sono costituiti da un locale ad uso "bar" posto all'interno di un complesso ospitante attualmente il "Bocciodromo" comunale, avente comunque propria autonomia funzionale. L'ente proprietario dell'immobile è lo stesso Comune di Cadelbosco di Sotto. Gli accessi ai locali affacciano su area pubblica di proprietà comunale e sono connotati da una piena visibilità e sorvegliabilità dalla pubblica Via Galileo Galilei. Gli ambienti sono collocati al Piano Terra e non sussistono ostacoli o elementi di impedimento alla libera entrata ed uscita delle persone. Le porte di accesso ai locali sono apribili dall'esterno.

Nel dettaglio, in riferimento al D.M. n°564/1992 che regola gli aspetti ed i criteri di sorvegliabilità di cui se ne elencano ed analizzano di seguito i singoli articoli ed i principali punti che lo costituiscono (in corsivo i requisiti richiesti dal D.M.)

DICHIARO INOLTRE CHE

Art. 1 SORVEGLIABILITA' ESTERNA

(N.B. Le caratteristiche relative alla sorvegliabilità esterna dei locali possono non essere presenti ai locali già esistenti alla data del 31 Ottobre 1994, non sono pertanto requisiti vincolanti per l'esercizio di tale attività.)

- *Le porte e gli ingressi devono consentire l'accesso diretto al locale dalla strada o da altro luogo pubblico.*

Si conferma che le due porte di accesso dirette dall'esterno ai locali destinati al bar sono posizionate sul fronte Sud ed affacciano su area pubblica costituita dall'area pertinenziale al fabbricato di cui al mappale 387 di proprietà comunale, così come il parcheggio pubblico (di cui al mappale 386) affacciatesi su Via Galileo Galilei da cui si diparte il vialetto di accesso alla struttura.

- *Gli ingressi al locale non possono essere utilizzati anche per l'accesso ad altri luoghi estranei all'esercizio.*

I due ingressi principali del bar posti sul fronte Sud sono funzionali specificatamente ed esclusivamente ai locali del bar suddetti.

- *Gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza od altro luogo pubblico.*

Vi è la piena visibilità dei due accessi principali ai locali bar dallo spazio pubblico antistante, nonché dalla pubblica Via Galileo Galilei.

- *La visibilità esterna deve essere sufficientemente evidenziata nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada.*

Non si rientra in questa casistica, ciononostante l'ingresso ai locali risulta segnalato da specifica insegna luminosa.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLE VIE DI ACCESSO

- *Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio tale da ostacolare l'entrata o l'uscita delle persone dal locale.*

Non si riscontrano ostacoli né sono presenti barriere, recinzioni, strutture o arredi che impediscano il libero accesso ai locali.

- *La porta di accesso deve essere realizzata in modo tal da consentire sempre l'apertura dall'esterno.*

Le due porte di accesso sono dotate di maniglia posta all'esterno che ne consente l'immediata apertura.

Art. 3 SORVEGLIABILITA' INTERNA

- *Le suddivisioni interne del locale (escluso i servizi igienici e altri vani non aperti al pubblico) non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso.*

Non sono presenti locali e partizioni interne al bar per le quali non sia consentito un immediato accesso.

- *I locali interni non aperti al pubblico debbono essere individuabili mediante targhe o indicazioni luminose.*

Non sono presenti locali e partizioni interne al bar non aperti al pubblico dotati di chiusure: il "retro bancone" è fruibile senza impedimenti.

- *Le vie d'uscita dell'esercizio ed i vani interni del locale debbono essere segnalati con targa o indicazione luminosa.*

Le vie di uscita sono segnalate con targhe.

Art. 4 CIRCOLI PRIVATI

- *I locali dove avviene la somministrazione devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo a cui si riferisce.*
- *I locali dove avviene la somministrazione non devono avere accesso diretto da strade, piazze od altri luoghi pubblici.*
- *All'esterno della struttura non vi debbono essere insegne, targhe od altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno.*

I locali in oggetto non rientrano nella categoria di Circoli Privati e non dovranno rispettare i criteri del presente articolo.

Art. 5 NORMA TRANSITORIA

- *Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 17.12.1992 n° 564 debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio.*

Gli unici collegamenti interni esistenti riguardano quelli verso l'attuale locale "Bocciodromo" e verso il blocco che accoglie i servizi igienici (fra cui quello destinato al Bar). Non esistono quindi collegamenti verso ambienti o abitazioni private, ma esclusivamente verso gli altri spazi della stessa struttura. Ciononostante, al fine di rispettare le indicazioni relative alla sorvegliabilità, **si prescrive** la chiusura a chiave del collegamento interno diretto esistente fra il locale Bar e l'attuale Bocciodromo durante gli orari di esercizio dell'attività. **Si prescrive inoltre**, in attesa di un eventuale futuro adeguamento distributivo per l'accesso al servizio igienico dedicato al bar e posto nel corpo spogliatoi, che il gestore dell'attività detenga la chiave per l'accesso al bagno del Bar e la consegni direttamente alla clientela che la richieda, al fine di poterne controllare gli accessi e non creare promiscuità nei percorsi ed accessi agli altri locali non inerenti al Bar.

GIUDIZIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA SORVEGLIABILITA' DEL LOCALE

Il pubblico esercizio in oggetto attualmente possiede quindi tutti i requisiti di sorvegliabilità di cui al citato D.M., fatto salvo alle indicazioni di cui all'art. 5 in riferimento all'attuale intercomunicazione esistente con le altre porzioni interne dell'immobile per le quale saranno da adottarsi le prescrizioni indicate dal tecnico.

IL TECNICO

Arch. Emiliano Magnani

Di seguito estratto del:

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564. Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 1. Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Art. 2. Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

Art. 3. Sorvegliabilità interna.

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (3), e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Art. 4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Art. 5. Norma transitoria.

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.